

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

08 FEB. 2002

=====

ADDI' **08 FEB. 2002** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANMARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - AUGELLO - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° - 133 -

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella regione Lazio.



OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

VISTO il D.P.R. 24/5/1988 n.203 "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

VISTI il D.P.C.M. 28/3/1983, il D.M. 25/11/1994, il D.M. 16/5/1996 con i quali sono state fissate le soglie di attenzione e allarme dei CO, NO2, SO2 e ozono;

VISTO il D.M. 20/5/1991 "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria";

VISTO il D.M. 21/4/1999 n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

VISTA la direttiva 1999/30/CE del 22/4/1999 "Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo";

VISTA la direttiva 2000/69/CE del 16/11/2000 "Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente";

VISTO il decreto legislativo del 4/8/1999 n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";

CONSIDERATO che la Regione Lazio con deliberazione del Consiglio regionale 3/3/1995 n.1218 "Ratifica della D.G.R. n.521 del 14/2/1995 aveva individuato sia le aree soggette a rischio di inquinamento atmosferico nella Regione Lazio che l'autorità competente alla adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art.4 del D.M.15/4/1994";

CONSIDERATO che nel Lazio è funzionante dal 1992 una rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico gestita direttamente dalla Regione sino al mese di aprile del 2000 e da tale data gestita dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente che ha trasmesso una elaborazione dei dati del monitoraggio degli ultimi 5 anni della qualità dell'aria della Regione Lazio area urbana di Roma;

CONSIDERATO che dai dati raccolti nelle 40 centraline di rilevamento che coprono l'intero territorio regionale è possibile effettuare una analisi dell'andamento dell'inquinamento atmosferico negli ultimi 10 anni;






CONSIDERATO che dalla suddetta analisi è possibile valutare l'andamento tendenziale dell'inquinamento nella regione che dimostra una diminuzione diffusa degli inquinanti CO, NO₂ e SO₂ per i quali è ipotizzabile la tendenza al rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 1999/30/CE;

CONSIDERATO altresì che i valori delle particelle sottili (PM10) e del benzene mostrano valori superiori ai limiti previsti rispettivamente dalle direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, anche se è osservabile un andamento tendenziale favorevole alla diminuzione dell'inquinamento per il benzene, cosa che non può essere affermata per le particelle sottili;

CONSIDERATO che i valori limite per la protezione della salute umana fissati dalla direttiva europea sono così determinati:

- **Benzene:** valore limite come media annua delle misurazioni orarie: 5 microg/mc;
tolleranza ammessa fino al 2005: 100%;
il valore limite in vigore sino al 31/12/2005: 10 microg/mc;
- **Polveri sottili (PM10) :** valore limite come media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile 50 µm³;
tolleranza ammessa al 31/12/2002: 30%
valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 65 µm³;
valore limite come media annuale: 40 µm³;
tolleranza ammessa sino al 31 dicembre 2002 : 12%
valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 44,8 µm³
- **Biossido di zolfo:** valore limite come media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile: 350 µm³;
tolleranza ammessa al 31/12/2002: 34,3%;
valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 470 µm³;
valore limite come media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile: 125 µm³;
tolleranza ammessa nessuna
- **Biossido di azoto:** valore limite come media oraria da non superare più di 18 volte per anno civile: 200 µm³;
tolleranza ammessa al 31/12/2002: 40%
valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 280 µm³;
valore limite come media annuale: 40 µm³;
tolleranza ammessa al 31/12/2002: 40%
valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 56 µm³
- **Ossido di carbonio.** Valore limite come media massime giornaliera su 8 ore: 10 mg/m³;
valore limite ammesso sino al 31/12/2002: 16 mg/m³;
- **Piombo.** valore limite come media annuale: 0,5 µm³;
tolleranza ammessa al 31/12/2002: 60%
valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 0,8 µm³



CONSIDERATO che i dati misurati dalla rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico mostrano superamenti significativi per i parametri polveri sottili (PM10) e



benzene nei comuni di Roma e Frosinone tali che può presumersi che nel corso del 2002 non verranno rispettati i limiti previsti dalla direttiva europea;

RITENUTO che occorre adottare provvedimenti per il rispetto dei suddetti limiti;

RITENUTO che, al fine di ricondurre i valori dei suddetti inquinanti entro i valori limite fissati per l'anno 2002, occorre impedire il verificarsi di fenomeni molto elevati di inquinamento;

RITENUTO pertanto che, al verificarsi di simili eventi, i Comuni devono assumere provvedimenti riguardanti il traffico veicolare e gli impianti per il riscaldamento degli edifici secondo la gravità e il tipo di inquinamento;

RITENUTO comunque di dover fissare una soglia al di sopra della quale i Comuni devono assumere i suddetti provvedimenti in modo da garantire il più possibile il rispetto dei limiti fissati dalla normativa;

CONSIDERATO che il valore oltre il quale i Comuni devono assumere i provvedimenti anzidetti possa essere individuato in $70 \mu\text{m}^3$ per il PM10 e in $20 \mu\text{m}^3$ per le benzene;

RITENUTO che i Comuni devono assumere i provvedimenti sopraddetti quando le condizioni meteo climatiche fanno presumere che l'evento possa verificarsi per almeno tre giorni consecutivi e il superamento si è verificato in almeno il 50% delle centraline di rilevamento comunque classificate;

all'unanimità

11 FEB. 2002

DELIBERA



Di approvare il seguente atto di indirizzo:

Il Comune di Roma e per gli altri Comuni capoluogo di provincia di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 3/3/1995 n.1218, quando la rete di rilevamento di inquinamento atmosferico registra il superamento, nel 50% delle stazioni di rilevamento, dei valori di benzene e PM10 sotto indicati, calcolati come media giornaliera:

- Benzene $20 \mu\text{m}^3$
- PM10 $70 \mu\text{m}^3$

e le condizioni meteo climatiche possono far ritenere che il superamento di tali valori si protrarrà per i tre giorni successivi, dovranno adottare provvedimenti di restrizione del traffico veicolare orientati all'abbassamento delle concentrazioni dello specifico inquinante che ha superato i valori anzidetti.

Nel caso di grave superamento delle polveri sottili (PM10) i Comuni possono limitare i tempi di accensione degli impianti di riscaldamento e/o i valori massimi di temperatura ambientale degli edifici.

Nel caso di superamenti degli altri inquinanti valgono le misure sin ora adottate.

Qualora le amministrazioni comunali, competenti ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 1218/95, ove ricorrono le condizioni, non adottano i provvedimenti di cui alla presente deliberazione, provvede, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e art. 7 comma 1 della D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351, il Presidente della Giunta Regionale con propria ordinanza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.